

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del Consigliere Valeria Mistretta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25923 del registro di segreteria, proposto dal sig. C. A., nato a Omissis (Omissis) il Omissis, C.F. Omissis, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonello ARRU (C.F. RRANNN49M01B354A) e Lidia ARRU (C.F. RRALDI82H63B354V PEC lidia.arru@pec.it), presso il cui studio, sito in Cagliari, via Carlo Fadda n. 5, è elettivamente domiciliato, contro l'INPS - Gestione ex INPDAP - in persona del legale rappresentante, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, domiciliato in Oristano, via Dorando Petri Torre A, e in Cagliari, via Regina Margherita n. 1.

Uditi, nella pubblica udienza del 22 maggio 2024, l'Avvocato Antonello ARRU per il ricorrente e l'Avvocato Alessandro DOA per l'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto depositato in data 3 aprile 2023, il signor C. ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla pensione privilegiata e la condanna dell'INPS all'erogazione della prestazione e di tutti gli arretrati a far data dal 24 febbraio 2011 (o dal momento in cui é stato collocato a riposo); in ogni caso, di condannare l'INPS al rimborso delle spese, diritti e onorari del

giudizio da erogarsi a favore dei procuratori che dichiarano di averle anticipate.

Nel ricorso si fa presente che il sig. C. è titolare di trattamento pensionistico diretto, dall'1.8.1999 in quanto ex dipendente della Guardia di Finanza; in data 24.2.2011 è stato sottoposto a visita medica presso la Commissione Medica di Cagliari che lo ha giudicato "non idoneo permanentemente al servizio di istituto nella Guardia di Finanza e da collocare in congedo in modo assoluto" con diritto alla pensione privilegiata ordinaria ai sensi dell'art. 167 del D.P.R. 1092/73 con decorrenza dalla data della visita.

Il Centro Informatico Amministrativo Nazionale, Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza, della Guardia di Finanza, in data 4.12.2015 ha trasmesso all'INPS - Gestione ex INPDAP, Sede di Oristano - Ufficio Attività Pensionistiche i verbali n. ACMO – ID11615 del 24 febbraio 2011 e n. ACMO-GF112794 del 15 dicembre 2011 della C.M.O. di Cagliari, specificando che quest'ultima ha riconosciuto l'ascrivibilità alla 8^a categoria a vita, il parere del Comitato di Verifica per cause di servizio n. 42965/2011 del 13 febbraio 2012, specificando che con quest'ultimo parere è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell'infermità, e il decreto concessivo di equo indennizzo n. 359 del 15 aprile 2013. La comunicazione si concludeva comunicando al militare, che leggeva per conoscenza, che il procedimento finalizzato alla concessione della pensione privilegiata si riteneva concluso e che l'INPS - Gestione ex INPDAP - avrebbe provveduto al calcolo e al pagamento del trattamento pensionistico privilegiato direttamente in modalità definitiva e che, conseguentemente, la Guardia di Finanza non avrebbe dato corso al pagamento di somme a titolo di pensione

privilegiata provvisoria né all'emanazione del decreto di pensione privilegiata ordinaria.

In seguito il ricorrente, non avendo alcuna notizia, si sarebbe rivolto numerose volte verbalmente all'INPS ricevendo assicurazioni che presto avrebbe ricevuto il trattamento pensionistico riconosciuto. In assenza di reali riscontri, il ricorrente, in data 2.02.2022, a mezzo degli attuali difensori ha invitato l'Istituto competente alla corresponsione del trattamento pensionistico riconosciuto con tutti gli arretrati, ma l'INPS non ha mai dato riscontro alla predetta PEC.

Così ricostruita la vicenda in esame, nel ricorso si sostiene che il procedimento finalizzato alla concessione della pensione privilegiata si sarebbe concluso positivamente, pertanto la condotta inerte dell'INPS sarebbe illegittima in quanto, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 335 del 1995, avrebbe dovuto provvedere alla corresponsione della prestazione al ricorrente.

L'INPS si è costituito in giudizio a ministero degli avvocati Marina OLLA e Alessandro DOA con memoria depositata in data 27 novembre 2023, nella quale ha rappresentato che gli uffici amministrativi non potevano dar corso alla richiesta giudiziale proposta, in quanto il sig. C. non ha mai presentato all'INPS domanda di pensione di privilegio.

La difesa dell'Istituto ha illustrato che non è sufficiente il riconoscimento d'ufficio da parte dell'Amministrazione datoriale per avere la liquidazione della prestazione richiesta; quindi, anche nell'ipotesi di procedura avviata d'ufficio ai sensi dell'art. 167 del T.U. 1092/73 (fattispecie nella quale rientra il sig. C.) l'INPS, in quanto soggetto terzo rispetto al datore di lavoro, deve necessariamente ricevere dall'interessato una specifica istanza (che avrà

natura dichiarativa e non costituiva del diritto). Con nota operativa n. 27 del 25/07/2007 (che si applica a tutti i comparti interessati al trattamento privilegiato) al punto 2 “Avvio del procedimento” è prevista la presentazione della domanda all’INPS. Il fatto che il ricorrente abbia avuto il riconoscimento d’ufficio lo sottrae all’applicazione dell’art. 191 del D.P.R. n.1092/1973. Secondo tale norma, infatti, quando la domanda ha natura costitutiva del diritto, il pagamento della pensione di privilegio ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa. Se il ricorrente dovesse presentare la domanda resterebbe il problema della prescrizione dei ratei. L’INPS si rende disponibile, all’esito della presentazione della domanda, a pagare gli arretrati, tornando indietro di 5 anni dalla data in cui è stata ricevuta la pec (quindi a decorrere dal 2/02/2017), non essendoci altri atti interruttivi nel periodo che va dal 4/12/2015 al 2/02/2022. In conclusione, nella memoria si chiede di rigettare il ricorso, con vittoria di spese; in via subordinata, ove il ricorrente presenti la domanda all’INPS, disporre un rinvio per dare la possibilità agli uffici di procedere alla liquidazione, autorizzando la difesa dell’Istituto previdenziale alla modifica delle conclusioni.

All’udienza del 7 dicembre 2023 l’Avvocato Antonello ARRU ha osservato che la necessità della domanda non è prevista dalla norma, ma dalla nota operativa dell’Istituto il quale, ponendosi in posizione di terzietà tra il dipendente e l’Amministrazione datrice di lavoro, ignorando i rapporti tra le parti e in assenza di domanda, non potrebbe attivarsi. Nell’ipotesi che sia stata presentata la domanda, l’INPS si attiva trasmettendo la richiesta alle Amministrazioni di riferimento, le quali dovranno depositare tutti gli atti utili

per mettere l'Istituto nelle condizioni di procedere a soddisfare la richiesta. Nel caso del sig. C. tutti questi atti, che sarebbero stati acquisiti dall'INPS in una procedura "normale", erano stati pacificamente e interamente prodotti dal Centro Informatico della Guardia di Finanza alla competente sede INPS di Oristano, mettendo l'Istituto già in grado di decidere con la documentazione proposta. Per quanto attiene alla richiesta subordinata espressa nella memoria dall'INPS, relativa alla prescrizione quinquennale dei ratei, l'Avvocato ARRU ha ricordato che il 5° comma dell'art. 143 del D.P.R. 1093/72 specifica che i termini di prescrizione di cui all'art. 2 della legge 295/39, seppure emendata, cominciano a decorrere soltanto dal momento in cui è stato adottato il provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico. Il difensore ha richiamato, quindi, la sentenza n. 457/2009 della Corte dei conti in sede di Appello, nella quale si riporta il contenuto del citato art. 143: "il termine di prescrizione non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione o dell'assegno rinnovabile sia portato a conoscenza dell'interessato" e ha sostenuto che, in assenza di un provvedimento di liquidazione, non può esserci prescrizione, "*contra non valentem agere non currit praescriptio*".

L'Avvocato ARRU ha, comunque, dichiarato di non essere in possesso della domanda del ricorrente, né di altri atti INPS, e che l'unica comunicazione formale è la PEC del 2022.

L'Avvocato SOTGIA ha precisato che l'art. 143 si riferisce necessariamente al provvedimento di liquidazione della pensione ordinaria; in questo caso non esiste attualmente domanda di pensione privilegiata; una semplice PEC di sollecito a qualcosa che non esiste non può dar luogo al procedimento

amministrativo di liquidazione della pensione. Ha chiarito, pertanto, che per poter procedere in tal senso è necessario che il ricorrente presenti una domanda *ad hoc* chiedendo la pensione privilegiata.

Vista la proposta conciliativa formulata dall'INPS nella memoria, l'Avvocato ARRU ha chiesto un rinvio per presentare all'INPS la domanda di pensione privilegiata.

La causa è stata rinviata al 21 marzo 2024.

Il 9 gennaio 2024 la difesa del ricorrente ha depositato copia della domanda di pensione privilegiata, presentata all'INPS - Direzione provinciale di Oristano il 15 dicembre 2023.

Il 29 febbraio 2024 l'INPS ha depositato una memoria, nella quale ha comunicato che a seguito della domanda presentata dal ricorrente e richiesta dalla difesa dell'Istituto, in data 9.01.2024, gli uffici amministrativi hanno provveduto alla liquidazione; ha allegato il provvedimento di liquidazione e ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese.

All'udienza del 21 marzo 2024, su istanza di parte ricorrente la causa è stata rinviata all'udienza odierna.

All'udienza del 22 maggio 2024 l'Avvocato ARRU ha insistito nelle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, osservando che il termine di prescrizione decorre dal momento in cui è stato adottato il provvedimento a prescindere dalla data di presentazione della domanda, e ad avvalorare questa interpretazione ha richiamato la giurisprudenza (sentenze n. 603/2012 e n. 457/2009 della II Sez. Centr. Appello; sentenza Corte Cost. n. 234/2008) che ha depositato agli atti di causa, unitamente alla nota prot. n. 255336/2023 del

4 settembre 2023 della Guardia di Finanza.

L'Avvocato DOA ha preso atto non è possibile dichiarare cessata la materia del contendere come aveva chiesto l'Istituto, e ha chiesto il rigetto della domanda, così come formulata dalla parte ricorrente, e la dichiarazione di legittimità della liquidazione operata dall'Istituto sulla scorta della domanda presentata il 9 gennaio 2024; per il resto ha richiamato le difese già sviluppate nella memoria di costituzione.

Considerato in

DIRITTO

L'odierno giudizio verte sulla pretesa del ricorrente di ottenere la pensione privilegiata a decorrere dal 24 febbraio 2011 in base all'art. 167, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973 secondo il quale *“Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda”*.

Alla luce degli atti di causa e della sopravvenuta presentazione della domanda per la pensione privilegiata, il ricorso può essere accolto parzialmente.

Affermata la spettanza del diritto alla pensione privilegiata da parte del sig. C., come dettagliatamente ricostruito nella parte in fatto e riconosciuto dall'INPS convenuto, questo Giudice ritiene che fosse necessario presentare la domanda al fine di attivare il procedimento per l'attribuzione della pensione, come correttamente evidenziato dalla difesa dell'Istituto previdenziale.

In disparte la circostanza che nella nota operativa dell'INPDAP n. 27 del 25 luglio 2007, trasmessa a tutte le Amministrazioni datoriali interessate, nonché

alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati e agli Enti di Patronato, sia indicato tale imprescindibile requisito, rientra nei principi generali dell'ordinamento la necessità di formulare una domanda per usufruire di quanto spetta, a qualunque titolo.

Casi analoghi si rinvencono nelle recenti disposizioni in materia di “assegno unico” per figli minori di 21 anni, “reddito di cittadinanza”, indennità per le servitù militari, etc.; in tutti i casi, anche quando non è in discussione la spettanza del diritto, è comunque necessario presentare una domanda.

Paradossalmente, il ricorrente avrebbe potuto decidere di non chiedere la pensione privilegiata, così che l'attribuzione d'ufficio/automatica da parte dell'INPS, come ipotizzato dalla difesa di parte attrice, sarebbe andata in violazione della sua scelta.

Anche nelle sentenze richiamate dalla difesa del sig. C. appare chiaro che vi è stata, a monte, la presentazione della domanda in relazione al diritto reclamato.

Nella nota operativa sopra indicata è esplicitata la natura della domanda in discussione laddove si legge *“Ancorché la norma sopra richiamata distingue il procedimento avviato d'ufficio da quello a domanda, questo Istituto, soggetto terzo rispetto al datore di lavoro ed all'iscritto, necessita in ogni caso di ricevere dall'interessato una specifica istanza. Nel caso di dispensa per inidoneità fisica la domanda assume valore meramente dichiarativo mentre riveste valore costitutivo nelle altre fattispecie.”*

Anche la successiva circolare n. 19 del 18 settembre 2009 dell'INPDAP, depositata dalla difesa del ricorrente, relativa al “Subentro nella gestione delle attività pensionistiche del personale dell'Esercito Italiano.”, al punto 3

Trattamento pensionistico precisa che *“la gestione dei trattamenti pensionistici privilegiati seguirà le medesime disposizioni applicative dettate dalla nota operativa n. 27 del 25 luglio 2007 ...”* e ancora che *“la Sede Inpdap competente, ricevuta la prescritta documentazione pensionistica, è tenuta a liquidare il relativo trattamento sulla base del verbale che ha riconosciuto l’inidoneità, senza richiedere alcun accertamento sanitario.”* (punto 3.3)

Di conseguenza la mancanza dell’istanza da parte del sig. C. non consentiva all’INPS di procedere alla liquidazione del trattamento pensionistico, la cui decorrenza dal momento della visita medica non era in discussione.

Avvedutosi, nel corso del presente giudizio, della mancanza in parola, correttamente il ricorrente ha presentato la domanda e l’INPS ha prontamente disposto la liquidazione del trattamento pensionistico, eccependo, tuttavia la prescrizione dei ratei precedenti al quinquennio dall’invio della PEC di “sollecito” inoltrata dalla difesa del ricorrente in data 2 febbraio 2022.

Tale eccezione deve essere accolta, nel senso più favorevole al sig. C. prospettato dall’INPS.

Conclusivamente, ritiene questo Giudice che la domanda del ricorrente vada accolta per quanto attiene al riconoscimento del diritto al conseguimento della pensione privilegiata dalla data della visita medica presso la Commissione Medica di Cagliari, 24 febbraio 2011.

Tuttavia, quanto alla decorrenza, considerato che dalla data di spettanza del diritto, cioè il 24 febbraio 2011, fino alla data odierna, l’unico atto interruttivo è da rinvenirsi, secondo quanto risulta dagli atti, nel sollecito del 2 febbraio 2022, deve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale del diritto alla data del 2 febbraio 2017, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 428 del 1985.

Venendo, infine, alle spese, si ritiene equo disporre la compensazione, considerata la particolarità della fattispecie.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- **accoglie parzialmente** il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione della pensione privilegiata di ottava categoria Tabella A, allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978, numero 915;
- **dichiara** prescritti i ratei pensionistici scaduti antecedentemente al 2 febbraio 2017.

Sulla somma conseguentemente dovuta spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) sino al pagamento.

Spese compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 22 maggio 2024.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente Valeria Mistretta)

Depositata in segreteria il 28/06/2024

Il Dirigente
f.to digitalmente Paolo Carrus